

Il **primo motivo** è relativo alla competenza delle autorità turche, giudicata dal Tribunale come esclusiva, in sede di accertamento dell'«autenticità» o della «non autenticità», ovvero della «regolarità» o «irregolarità» dei certificati di circolazione delle merci ATR1 da esse compilati e presentati all'atto di importazione delle merci. La ricorrente sostiene che nei casi in cui sussistono sufficienti e concludenti elementi oggettivi che provano la collaborazione delle autorità competenti di uno Stato di esportazione nelle irregolarità in sede di emissione (trasmissione dei formulari, dei timbri e delle firme) di certificati di circolazione delle merci, nonché all'atto di esportazione delle merci in forza di tali certificati di circolazione, non vi è più solo la competenza delle autorità doganali dello Stato di uscita. Inoltre, le spiegazioni fornite dalle autorità turche relativamente ai certificati di circolazione rilasciati non potrebbero essere considerate attendibili e determinanti.

Con il **secondo motivo**, la ricorrente contesta la tesi della sentenza impugnata per quanto riguarda il diritto di consultazione del fascicolo e il diritto della difesa di un richiedente. Il diritto di consultare il fascicolo non dovrebbe essere riferito solo ai documenti su cui la Commissione si è fondata ai fini della sua decisione controversa, ai sensi della sua decisione interna e dei dati da essa forniti. Il diritto di consultazioni del fascicolo si applicherebbe anche a tutti gli ulteriori documenti riservati e non riservati, che potrebbero rilevare ai fini dell'esposizione di fatto e di diritto della ricorrente relativamente ad una valutazione della fattispecie.

Secondo la ricorrente, il **terzo motivo** discende dal fatto che il Tribunale attribuisce completamente alla ricorrente l'onere della prova relativamente alle circostanze di fatto che configurano una «situazione particolare» ai sensi dell'art. 239 del CDC e dell'art. 905 del regolamento d'applicazione del CDC. La ricorrente sostiene che in taluni casi vi sia un'inversione dell'onere della prova oppure un onere ridotto. In nessun caso la ricorrente avrebbe l'onere della prova per determinate fattispecie, da essa introdotte, relative a paesi terzi (nel caso concreto la Turchia), che potrebbero, e dovrebbero, essere accertate in maniera ottimale dalla Commissione o dall'OLAF nell'ambito delle facoltà di cui tali autorità dispongono. Lo stesso vale per quelle fattispecie che rientrano nella sfera di azione e d'influenza della Commissione europea.

Con il **quarto motivo** la ricorrente fa valere che il Tribunale, anche per quanto riguarda l'onere della prova interamente attribuito dalla sentenza alla ricorrente, avrebbe omesso erroneamente di disporre le misure di organizzazione del procedimento richieste dalla ricorrente, e in particolare di assumere le prove richieste. Le offerte di prova sarebbero state invece respinte in quanto irrilevanti.

Come **quinto motivo del ricorso d'impugnazione**, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato e qualificato erroneamente tutti i documenti, i fatti e gli indizi presentati dalla ricorrente a sostegno della sua tesi relativa ad una collaborazione delle autorità turche nell'emissione dei certificati di circolazione ATR1 (pretesi come) «non autentici» (ma in realtà «irregolari»). Da ciò esso avrebbe tratto conclusioni giuridiche errate.

Inoltre, il Tribunale avrebbe completamente omesso di prendere in considerazione fatti rilevanti, indicati dalla ricorrente nella sua chiara esposizione.

Con il **sesto motivo** si sostiene che il Tribunale ha omesso di qualificare come un comportamento erroneo della Commissione il fatto che questa abbia omesso di rivolgersi al Consiglio di associazione ed al comitato doganale.

Il **settimo motivo** consiste nel fatto che il Tribunale non ha riconosciuto il legittimo interesse della ricorrente ad un annullamento della decisione della Commissione parzialmente impugnata, per quanto riguarda un determinato certificato di circolazione ATR1.

Con l'**ottavo motivo** la ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente omesso di procedere ad una valutazione di equità e dei rischi nel caso concreto. In tal modo il Tribunale non avrebbe riconosciuto che, anche accettando certificati di circolazione ATR1 non autentici, sarebbe iniquo, alla luce del grave inadempimento delle autorità turche e della Commissione relativamente al rapporto tra operatori economici ed amministrazione, permettere che la ricorrente, in qualità di operatore economico, subisca un danno che essa non avrebbe subito se il corso dei fatti fosse stato regolare.

Con il **nono motivo**, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, applicando l'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, sulla base dei fatti dedotti e accertati, ha negato un'attiva cooperazione delle autorità turche nel rilascio e nell'utilizzo dei 32 certificati ATR1 contestati nella fattispecie.

(<sup>1</sup>) GU C 82, pag. 30.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Gent (Belgio) il 19 aprile 2007 — procedimento penale a carico di Lodewijk Gysbrechts e Santurel Inter BVBA**

(Causa C-205/07)

(2007/C 140/23)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hof van Beroep te Gent

**Imputati nella causa principale**

Lodewijk Gysbrechts e Santurel Inter BVBA

**Questione pregiudiziale**

Se la legge belga 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali e all'informazione e tutela del consumatore, costituisca una misura di effetto equivalente, vietata dagli artt. 28-30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nei limiti in cui siffatta legge nazionale, all'art. 80, n. 3, impone un divieto di pretendere dal consumatore un acconto o un pagamento in pendenza del termine di rinuncia obbligatorio, con la conseguenza che l'effetto pratico della legge 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali e all'informazione e tutela del consumatore, per quanto riguarda gli scambi di beni nel proprio paese non è lo stesso rispetto agli scambi commerciali con cittadini di un altro Stato membro, e ne deriva quindi un ostacolo di fatto alla libera circolazione dei beni, tutelata dall'art. 23 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

**Ricorso presentato il 19 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-207/07)

(2007/C 140/24)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

*Convenuto:* Regno di Spagna

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, avendo adottato l'art. 1, n. 2, primo comma, del Regio decreto legge 24 febbraio 2006, n. 4/2006, recante modifica della Quattordicesima Funzione delle Commissione nazionale per l'energia prevista dall'Undicesima Disposizione Addizionale, Parte Terza, n. 1, della legge 7 ottobre 1998, n. 34/1998, disciplinante il settore degli idrocarburi, al fine di assoggettare a previa autorizzazione della detta Commissione nazionale per l'energia l'acquisizione di talune partecipazioni nelle imprese che esercitano determinate attività regolamentate nel settore dell'energia, nonché l'acquisizione degli attivi necessari per svolgere tali attività, il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 56 CE e 43 CE;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

- 1) La normativa spagnola oggetto del ricorso assoggetta a previa autorizzazione della Commissione nazionale per l'energia (CNE) le seguenti operazioni:
  - l'acquisizione di partecipazioni in una percentuale superiore al 10 % del capitale, o in qualsiasi altra misura atta

a conferire un influsso significativo, realizzata da qualsiasi soggetto in una società che svolga, direttamente o per mezzo di altre società appartenenti al medesimo gruppo, determinate attività nel settore energetico;

- l'acquisizione degli attivi necessari per svolgere tali attività.
- 2) La Commissione ritiene che la normativa controversa sia incompatibile con l'art. 56 CE per le seguenti ragioni:
    - l'acquisizione di partecipazioni in società che svolgono attività nel settore energetico o degli attivi necessari per lo svolgimento di tali attività costituiscono «movimenti di capitali» ai sensi dell'art. 56 CE;
    - il requisito della previa autorizzazione da parte della CNE costituisce una «restrizione» alla libera circolazione dei capitali, vietata in linea di principio dall'art. 56 CE;
    - la detta restrizione non risulta giustificata alla luce del Trattato.
  - 3) In concreto, la Commissione ritiene che la normativa controversa non risulti giustificata dall'obiettivo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico per le seguenti ragioni:
    - la misura controversa non è una misura adeguata per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, esistendo altri strumenti più idonei a tal fine;
    - in ogni caso, la misura controversa è sproporzionata, in quanto la previa autorizzazione non è limitata a taluni atti specifici di gestione della società partecipata o degli attivi;
    - la facoltà della CNE di rifiutare o sottoporre a condizioni l'autorizzazione non risulta ancorata a criteri obiettivi e sufficientemente precisi, atti a consentire un controllo giurisdizionale effettivo.

La Commissione ritiene che la normativa controversa costituisca altresì una restrizione del diritto di stabilimento contraria all'art. 43 CE, la quale, per le ragioni sopra menzionate in relazione all'art. 56 CE, non risulta neppure essa giustificata dalla finalità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court (Irlanda) il 20 aprile 2007 — The Competition Authority/Beef Industry Development Society Ltd, Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd**

(Causa C-209/07)

(2007/C 140/25)

*Lingua processuale: l'inglese***Giudice del rinvio**

Supreme Court